

**DICHIARAZIONE ARTICOLO 31 D.L. N. 50/2022
INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,

residente in _____, alla Via / _____, n. _____,

codice fiscale _____,

in qualità di lavoratore dipendente del datore di lavoro _____ Matricola _____,

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022 e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero,

DICHIARA sotto la propria responsabilità

- di avere diritto all'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti di 200 euro prevista dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022, da erogare per il tramite del datore di lavoro nel mese di luglio 2022, in quanto non risulta titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del D.L. n. 50/2022;
- di non aver diritto, o comunque si impegna a non dichiarare ad altri datori di lavoro di averne diritto, a ulteriori indennità di cui all'articolo 31 del D.L. n. 50/2022 in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta;
- di aver beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% previsto dall'articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 entro il 23.06.2022 per almeno una mensilità.

Luogo _____,

Data _____

In In fede

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)

(GU n.114 del 17-5-2022)

Vigente al: 18-5-2022

Titolo II
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

Capo I
Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport

Art. 31

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, e' riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità e' riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.

2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

3. L'indennità di cui al comma 1 non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 e' compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 32

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed e' successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità non e' corrisposta nei nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.

Il periodo "primo quadrimestre" al comma 1 dell'Art. 31 è STATO ESTESO al 23.06.2022 come da Circolare: INPS n. 73 del 24.06.2022:

Il decreto-legge n. 50/2022, emanato in data 17 maggio 2022, ha indicato nel primo quadrimestre dell'anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all'esonero di cui alla legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell'indennità *una tantum* di 200 euro. Al riguardo, si precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare.